

**REGOLAMENTO DI
NUMERAZIONE CIVICA – TOPONOMASTICA – SIT
(Delibera n. 90 del 13/05/2010)**

Capo I - Norme Generali.....	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Compiti dell'Ufficio preposto	2
Art. 4 - Divieti e Sanzioni	2
Capo II - Numerazione Civica	3
Art.5 - Attribuzione della Numerazione Civica Esterna	3
Art. 6 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Esterna	3
Art. 7 - Attribuzione della Numerazione Civica Interna	3
Art. 8 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Interna	3
Art. 9 - Richiesta di Numerazione Civica Interna ed Esterna.....	3
Art. 10 - Soppressione di Numerazione Civica Interna ed Esterna.....	3
Art. 11 - Rettifica di Numerazione Civica	3
Art.12 - Valore Informativo della Numerazione Civica	3
Art. 13 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	3
Capo III - Toponomastica	4
Art. 14 - Denominazione Aree di circolazione.....	4
Art. 15 - Obbligo di comunicazione	4
Art. 16 - Richieste nuova denominazione	4
Art. 17 - Denominazione aree di circolazione - Competenza.....	4
Art. 18 - Commissione Toponomastica	5
Art. 19 - Compiti della Commissione Toponomastica.....	5
Art. 20 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica.....	6
Art. 21 - Sale, edifici pubblici e monumenti	6
Art. 22 - Valore informativo dello Stradario	6
Art. 23 - Targhe Viarie	6

Capo I - Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - Definizioni

(D.P.R. n 223 del 1989 – Regolamento anagrafico della popolazione residente Istruzioni per l'ordinamento ecografico – edizione 1992)

Per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

Per *unità ecografica semplice* si intende un'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita effettiva delle persone; un esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; un ufficio o simili.

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su scale, corti o cortili interni.

La *numerazione civica esterna* contraddistingue gli accessi esterni – anche se secondari - che, dall'area di circolazione, immettono alle unità ecografiche semplici

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da scale o cortili interni.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica.

Art. 3 - Compiti dell'Ufficio preposto

E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione e la revisione della numerazione civica e della toponomastica, tramite l'Ufficio preposto individuato nell'Ufficio Toponomastica e nell'Ufficio Numerazione Civica.

Art. 4 - Divieti e Sanzioni

E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni ricevute dall'Ufficio preposto al rilascio della numerazione civica e previste dal presente Regolamento.

E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

Le violazioni ai divieti di cui sopra comportano delle sanzioni pecuniarie, che possono variare da cinque a dieci volte la tariffa per l'assegnazione/apposizione della targa, come indicato nell'articolo 13 del presente articolo.

Capo II - Numerazione Civica

Art. 5 - OMISS.

Art. 6 - OMISS.

Art. 7 - OMISS.

Art. 8 - OMISS.

Art. 9 - OMISS.

Art. 10 - OMISS.

Art. 11 - OMISS.

Art. 12 - OMISS.

Art. 13 - OMISS.

Capo III - Toponomastica

Art. 14 - Denominazione Aree di circolazione

(D.P.R. n.223 del 1989 art.41 - Circ. ISTAT n.4 del 2000)

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto ancora denominazione ufficiale.

Art. 15 - Obbligo di comunicazione

Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere tempestivamente all'Ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale.

Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere anche la documentazione cartografica riguardante le nuove aree di circolazione, affinché l'Ufficio Toponomastica possa tenere aggiornate le mappe toponomastiche.

Art. 16 - Richieste nuova denominazione

E' possibile formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione: tali proposte possono essere presentate sia da Enti pubblici che privati, Quartieri, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

Le richieste di denominazione devono essere presentate utilizzando il modello standard messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.

Le richieste così pervenute saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Toponomastica che le valuterà nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni. Tali richieste rimarranno comunque agli atti e saranno sempre valide.

Art. 17 - Denominazione aree di circolazione - competenza

(Legge n. 1188 del 1927 - artt. 1-6)

Nell'attribuzione di nuovi toponimi devono essere garantite le caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territoriali definite ovvero per aree tematiche.

Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà.

Regolamento Numerazione Civica e Toponomastica

I Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato alla Nazione.

E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo,... onde eliminare possibili confusioni.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate. In caso di modifica di nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite la competente Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. (R.D.L. n. 1158 del 1923)

La denominazione delle aree di circolazione, la cui intitolazione spetta al Comune, è di Competenza della Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica. (*circ. Min.Int. n. 10 del 1991*)

Le deliberazioni toponomastiche, corredate dalle schede onomastiche, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione prefettizia

Art. 18 - Commissione Toponomastica

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva che viene nominata dalla Giunta Comunale, sentiti i gruppi consiliari i quali possono altresì indicare dei nominativi secondo i criteri di cui al successivo comma.

La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, che ne è il Presidente, e da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri esterni all'Amministrazione Comunale, scelti in base alle esperienze professionali, all'impegno culturale e alle conoscenze storiche e sociali del territorio. Questi componenti hanno diritto al voto.

Inoltre fanno parte della commissione da cinque a sette membri interni all'Amministrazione Comunale, scelti tra i funzionari comunali che svolgono attività lavorative inerenti all'ambito Toponomastico. Questi componenti non hanno diritto di voto.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto, compreso il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente la Giunta provvede alla sua sostituzione.

Non è prevista alcuna forma di rimborso o compenso per i componenti della Commissione.

La Commissione è convocata dal Presidente nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulta indispensabile la denominazione oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti con diritto al voto.

Art. 19 - Compiti della Commissione Toponomastica

La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di Cesena e del suo territorio, di curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formati spontaneamente nella tradizione orale.

Regolamento Numerazione Civica e Toponomastica

Alla Commissione è affidato il compito di denominare le aree di circolazione, le aree a parcheggio, le rotonde, le piste ciclabili, i ponti, i parchi, i giardini.

Tutte le richieste di denominazione pervenute all'Amministrazione saranno valutate dalla Commissione Toponomastica.

Art. 20 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica

E' compito dell'Ufficio Toponomastica preparare i documenti da presentare alla Commissione Toponomastica; predisporre gli atti amministrativi da presentare alla Giunta relativi alle delibere di Toponomastica e prepara gli atti da inviare al Prefetto per la relativa autorizzazione; mantenere anche il registro di tutte le richieste di intitolazione pervenute all'Amministrazione comunale.

L'Ufficio Toponomastica cura l'anagrafe dell'onomastica stradale, raccogliendo e aggiornando tutti i nomi delle aree di circolazione presenti sul territorio comunale, corredando ad essi relativa scheda onomastica.

E' altresì compito dell'Ufficio Toponomastica curare l'aggiornamento e la divulgazione dello stradario comunale e delle mappe toponomastiche comunali, collegando ad ogni area viaria le informazioni territoriali di zona.

Art. 21 - Sale, edifici pubblici e monumenti

La denominazione di sale, edifici pubblici e monumenti è di competenza della Giunta Comunale, su proposta del Settore Edilizia Pubblica, sentito il Dirigente del circolo scolastico di competenza, nel caso di aule ed edifici scolastici.

I criteri di denominazione devono rispettare quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Legge n. 1188/1927.

Art. 22 - Valore informativo dello Stradario

Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:

- Codice via: univoco e generato in maniera progressiva
- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.)
- Denominazione
- Quartiere
- Descrizione dei punti estremi della via
- CAP
- Ecc.

Queste informazioni sono uniche e condivise all'interno dell'Amministrazione Comunale e divulgate ai cittadini.

Art. 23 - Targhe Viarie

Il Comune, tramite l'ufficio Segnaletica, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione.

Tali targhe sono del materiale e della dimensione indicati negli art. 133 del Regolamento del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Il nome della persona a cui è intitolata l'area di circolazione viene riportato per esteso, mettendo prima il nome poi il cognome e mettendo le iniziali maiuscole.